12 LUG. 2013



MENTENZA 1603/13 CRONOLCXIICL 6177 CEMERTORIC 370

## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

COPIA

Il Tribunale di Firenze, Sezione la civile, in persona dei magistrati

dr. Domenico Paparo

Presidente relatore

dr.ssa Giuseppina Guttadauro

Giudice

dr.ssa Daniela Lococo

Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 12823/11 R.G. promossa da , rappresentata e difesa dall'avv. Ida Antonacci deo Foro di Lucca ed elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. **ATTRICE** 

## contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze CONVENUTO

con l'intervento del P.M.

Oggetto: cittadinanza.

Conclusioni per l'attrice: "accertare e dichiarare lo stato di cittadina italiana iure nata in Brasile il 11.11.1981...; sanguinis della s conseguentemente ordinare al Miniscaro dell'Interno e per esso all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio oltre IVA e CAP come per legge".

Conclusioni per il convenuto: "rigettare la domanda per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno; con vittoria di spese ed onorari"

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. 1 +6 C ha proposto domanda per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo:

- che, arrivata in Italia nei primi mesi del 2009, aveva presentato -in data 26.6.2009- la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Sindaco di Lucca, corredata da tutta la documentazione necessaria;

- di essere discendente dal cittadino italiano l' che, pur essendosi recato in Brasile alla fine dell'800, aveva trasmesso la cittadinanza italiana alla propria discendenza ed in particolare alla figlia

(sua bisnonna), che l'aveva trasmessa alla figlia S (sua nonna), che l'aveva trasmessa al figlio (suo padre), che l'aveva trasmessa a lei, come da genealogia allegata ai certificati di nascita, matrimonio e morte che produceva;

- che nessuno dei suoi ascendenti, compreso il capostipite, aveva rinunciato alla cittadinanza italiana, come emergeva dal certificato del Consolato d'Italia di Belo Horizonte;
- che il Comune di Lucca aveva rigettato la sua richiesta assumendo che la trasmissione della cittadinanza italiana si era interrotta con la sua bisnonna che non l'aveva trasmessa alla figlia ai sensi dell'art. 1 l. 13.6.1912 n. 555, che prevedeva che la cittadinanza italiana si trasmetteva solo per via paterna, assumendo che tale regola era applicabile fino all'entrata in vigore della Costituzione che ha stabilito l'uguaglianza dei diritti fra uomini e donne;
- che la sentenza n. 30/83 della Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1 l. 13.6.1912 n. 555;
- che la sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione S.U., pur riconoscendo l'irretroattività delle pronuncia della Corte Costituzionale affermava che, essendo la cittadinanza una condizione personale, qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, tali caratteristiche la rendono giustiziabile in ogni tempo e quindi di regola non definibile come "situazione esaurita" se non quando risulti negata o riconosciuta da sentenza passata



in giudicato assumendo che "le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso, la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale"; - che la sua situazione ricadeva esattamente nella fattispecie in questione.

- 2. Si costituiva il Ministero assumendo il difetto di sua legittimazione passiva (senza peraltro indicare espressamente chi fosse il soggetto che l'aveva) in quanto la procedura per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per i soggetti residenti in Italia deve essere presentata al Sindaco del Comune di residenza, assumendo che "tale procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata dal Sindaco secondo le disposizioni ex art. 16, comma 9, del DPR 12 ottobre 1993, n. 91 (recte n. 572, regolamento di esecuzione della l. 5.2.92, n. 91), richiamate da controparte e nella stessa sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 4466/2009 disciplinano non già il riconoscimento del diritto soggettivo in capo al cittadino italiano per discendenza, che ha natura meramente dichiarativa sulla base di un accertamento documentale, ma la concessione della cittadinanza italiana a favore del cittadino straniero in possesso dei requisiti fissati dalla legge per l'acquisto del nostro status civitatis per matrimonio".
  - 3. Deve essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dal Ministero convenuto.

Osservato che questi non indica quale sarebbe l'Amministrazione che, secondo la sua tesi, sarebbe il legittimo contraddittore dell'attrice, non può non rilevarsi che, posto che il Sindaco adito ha rigettato la richiesta e considerato che indubbiamente il diritto alla cittadinanza è certamente un diritto soggettivo (anzi uno dei diritti soggettivi fondamentali) -e quindi di competenza del giudice ordinario- il contraddittore di chi chieda il riconoscimento o l'accertamento (non si vede perchè il tipo di pronuncia dovrebbe avere conseguenze in ordine all'individuazione del convenuto) del suo status di cittadino non può essere che il Ministero dell'Interno che, ex art. 5 DPR 398/2001, ha -fra i suoi compiti- la tutela dei diritti civili, fra



cui -espressamente- la cittadinanza.

Si osserva, per completezza, che l'attrice non avrebbe potuto agire (col rito camerale) ex artt. 95 e 96 DPR, non trattandosi del rifiuto di ricevere la dichiarazione prevista dall'art. 4, comma 2, della l. 91/92.

4. La domanda deve essere accolta.

Il tribunale richiama, condividendole completamente, le argomentazioni della sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite n. 4466 del 25.2.2009 che, sia pure per il caso diverso della donna che aveva perduto la cittadinanza italiana in conseguenza del matrimonio con uno straniero -e quindi per un altro dei motivi che secondo la legge del 1912 non consentiva la trasmissione della cittadinanza- ha evidenziato come "l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della I. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria".

Il caso dell'attrice è pacificamente quello del discendente di cittadina italiana che, secondo la legge del 1912, dichiarata incostituzionale, non poteva trasmettere la cittadinanza.

5. Le spese -liquidate in dispositivo secondo il DM 140/12, essendosi l'attività difensiva conclusa dopo la sua emanazione- seguono la soccombenza, che fa carico al convenuto.

+

P.Q.M.

- 2) ordina al Ministero dell'Interno e per esso all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- 3) condanna il convenuto a rifondere a controparte le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 per onorari, oltre CAP e IVA di legge.

  Così deciso in data 10.5.13 dal Tribunale civile di Firenze come sopra composto e riunito in camera di consiglio, su relazione del dr. Domenico

IL FUNZIONARIO
IL GIUDI LIARIO
LOTEITE EUSEPI

Paparo.

Il Presidente estensore dr. Domenico Paparo

TRIBUNALE DI FIRENZE DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 4 MAG. 2013 IL CANCELLIERE

IL FUNTIONARIO

GIUDIZIARIO

Loraita

Eusapi